



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN"

MILANO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI STUDENTI NON PROVENIENTI DAL LICEO SCIENTIFICO O PROVENIENTI DA ALTRO LICEO SCIENTIFICO AD ANNO SCOLASTICO INIZIATO

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 15.12.2020

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15.01.2021

Art. 1 Generalità

1. Domande di iscrizione di studenti provenienti da altri Istituti saranno esaminate solo alla condizione che l'eventuale accoglimento non venga a determinare violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) o aggravio per il bilancio dello Stato (ad esempio, nel caso in cui l'accoglimento comportasse l'attivazione di nuove classi o richieste all'Amministrazione di ampliamento della pianta organica del personale).
2. Con riferimento al presente Regolamento si definiscono "interessati" gli studenti stessi, se maggiorenni, o chi esercita la potestà genitoriale, se gli studenti sono minori.

Art. 2 Iscrizione alla classe seconda

1. Gli alunni in possesso di promozione o idoneità alla **classe seconda** che provengono da istituto o scuola diversa dal liceo scientifico e che richiedano l'iscrizione alla classe seconda del L.S. Einstein sono iscritti, previo colloquio con i membri della Commissione di cui al seguente articolo 5, volto ad accertare eventuali carenze formative, da colmarsi mediante specifici interventi attivati all'inizio dell'anno scolastico successivo.
2. Per gli studenti di cui al comma 1 la Commissione di cui al seguente articolo 5 può sottoporre il candidato a prove integrative non selettive a carattere diagnostico, allo scopo di individuare con maggior precisione eventuali carenze nella preparazione in ingresso. Degli esiti di tali prove la Commissione dà agli interessati resoconto scritto, che resta agli atti dell'Istituto.

Art. 3 Iscrizione a classi del triennio

1. Gli alunni in possesso di promozione o idoneità alla classe **terza, quarta o quinta** che provengono da istituto o scuola diversa dal liceo scientifico e che intendano iscriversi ad una classe corrispondente dell'Istituto sostengono **esami integrativi** su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'accoglimento della domanda.

Art. 4 Presentazione domande

1. Le domande di iscrizione, corredate da completa e dettagliata documentazione relativa ai programmi di studio svolti nella classe di provenienza, sono presentate dagli interessati su apposita modulistica alla segreteria dell'Istituto entro il termine tassativo del **20 giugno** di ciascun anno scolastico.
2. La segreteria protocolla le domande e rilascia ricevuta agli interessati.
3. Domande incomplete o tardive rispetto al termine di cui al comma 1 non saranno accolte.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la segreteria dell'Istituto trasmette immediatamente tutte le domande pervenute alla Commissione di cui al successivo articolo.

Art. 5 Commissione d'esame

1. Per ciascun anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, nomina apposita Commissione, costituita da docenti rappresentanti tutte le discipline previste dal corso di studi.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico o da docente da questi delegato.
3. Per ciascun anno scolastico la Commissione esamina le domande di cui al precedente articolo, individuando le materie o le parti di materia rispetto alle quali devono essere sostenuti gli esami integrativi: tale disamina ha come riferimento le programmazioni deliberate dai singoli Dipartimenti dell'Istituto e tiene conto dell'orario annuo previsto per le materie interessate dall'ordinamento per la scuola di provenienza e per il liceo scientifico.
4. La Commissione, ove ravvisasse lacune nella documentazione prodotta, ha facoltà di richiedere agli interessati tempestiva integrazione della documentazione in parola: in assenza di tale integrazione la domanda di iscrizione non è esaminata.
5. Le conclusioni della Commissione in ordine ai programmi di esame e alla tipologia delle prove (scritta, orale, scrittografica, pratica) vengono comunicate per iscritto agli interessati entro il **4 luglio** di ciascun anno scolastico. Gli interessati danno conferma scritta dell'avvenuta ricezione.

6. Delle operazioni preliminari di cui ai precedenti commi si dà conto tramite stesura di apposito verbale. Il compito di redigere processo verbale delle operazioni è affidato dal presidente ad un membro della commissione.
7. La Commissione di cui al comma 1, o parte di questa in funzione dei programmi di esame individuati, si costituisce, con decreto del dirigente scolastico, come **Commissione di esame**. Il numero di componenti la Commissione di esame, presieduta dal dirigente scolastico o da docente da questi delegato, non può essere inferiore a tre.
8. La Commissione di esame cura la predisposizione delle eventuali prove di verifica scritte da sottoporre ai candidati.

Art. 6 Sessione di esami

1. La sessione di esami è unica e si tiene nel mese di settembre, in date antecedenti il giorno di inizio delle lezioni, stabilite dall'Ufficio di Presidenza in relazione alle esigenze organizzative generali dell'Istituto e comunicate agli interessati dalla segreteria entro il 20 luglio.
2. La Commissione di esame, in base agli esiti delle singole prove, delibera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, in ordine all'accoglimento o meno delle domande pervenute. Tutte le delibere sono oggetto di verbalizzazione.
3. Gli esiti degli esami sono tempestivamente notificati agli interessati dalla segreteria scolastica su mandato del dirigente scolastico.
4. In caso di superamento degli esami, la classe di inserimento dello studente è individuata dal dirigente scolastico, sentito il coordinatore di classe (coordinatore uscente, ove le nomine per l'anno scolastico in corso non fossero ancora disponibili).

Art. 7 Studenti provenienti da altro liceo scientifico

1. Le domande di iscrizione alle classi **non terminali** da parte di studenti provenienti da altri licei scientifici ad anno scolastico avviato non sono accolte dopo il **31 ottobre** di ciascun anno scolastico.
2. Fa eccezione al disposto del precedente comma la richiesta di iscrizione motivata da trasferimento della famiglia da luogo di residenza diverso dal comune di Milano.
3. Le domande di iscrizione al **quinto anno** devono essere presentate all'Istituto entro il termine tassativo del **31 agosto** di ciascun anno: domande presentate oltre tale termine non sono accolte.
4. In caso di accoglimento della domanda, la classe di inserimento dello studente è individuata dal dirigente scolastico, sentito il coordinatore di classe (coordinatore uscente, ove le nomine per l'anno scolastico in corso non fossero ancora disponibili).

Art. 8 Modifiche ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha carattere permanente: eventuali modifiche sono apportate secondo le modalità previste dall'art. 57 del Regolamento di Istituto
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 19 gennaio 2020, data di pubblicazione sul sito della scuola.

Art. 9 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento interno si rinvia alle norme generali vigenti in materia (in particolare, art. 192, 193, 198 D.lgs. 297/94, art. 3 D.P.R. 323/99, O.M. 90/01).